

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 22 luglio 2020, n. 230

**VAS-1625-REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati, relativa al piano urbanistico denominato: "PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE SITO IN VIA CANDELA, AREA TIPICIZZATA F3 DEL VIGENTE PRG".** Autorità procedente: Comune di Cerignola (FG).

### La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

**Vista** la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

**Visto** l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**Visto** il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*";

**Visti** gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

**Vista** la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

**Visto** il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

**Vista** la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

**Visto** il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

**Visto** il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "*Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA*", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

**Vista** la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e le relative funzioni;

**Vista** la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientale per la durata di tre anni;

**Visto** l'atto dirigenziale prot.AOO\_089-5994 del 17/05/2019, con cui è stata conferita alla dott.ssa Simona Ruggiero, funzionario amministrativo di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale, la Posizione Organizzativa denominata "*Coordinamento VAS*" per la durata di un anno, con decorrenza dal 21/05/2019, ai sensi della nuova disciplina adottata con Determinazione del Direttore del Dipartimento "*Risorse finanziarie e strumentali, personale ed organizzazione*" n.7/2019;

**Vista** la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

#### PREMESSO CHE:

- in data 22/05/2020 il Comune di Cerignola – Settore Urbanistica - accedeva alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:

- F\_207392\_TAV.1.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
  - F\_207398\_TAV.2.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
  - F\_207404\_TAV.3.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
  - F\_207410\_TAV.4.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
  - F\_207416\_TAV.5.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
  - F\_207422\_TAV.6.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
  - F\_207428\_TAV.7.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
  - F\_207434\_TAV.8.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
  - F\_207440\_TAV.9.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
  - F\_207446\_TAV.10.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
  - F\_207452\_TAV 11.doc- elaborati del piano urbanistico comunale;
  - F\_207458\_TAV.13.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
  - F\_207464\_TAV14.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
  - F\_207470\_TAV.14.1.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
  - F\_207475\_attestazione.pdf- Attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS;
  - F\_207480\_DGC62-2020.pdf- copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale;
  - F\_207491\_SHP\_PUNTO 3\_RICHIESTA COMUNE.zip- AREA INTERVENTO SHAPE FILE - UTM33;
  - F\_207497\_TAV 11.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
  - F\_207502\_parere pai.pdf- contributi, pareri e osservazioni già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati;
- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Cerignola - Settore Urbanistica provvedeva a selezionare la disposizione di cui all'**art.7, comma 7.2, lettera f)** del Regolamento regionale n.18/2013, che ritiene assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4: "gli strumenti attuativi di piani urbanistici comunali generali già sottoposti a VAS, qualora non comportino variante e lo strumento sovraordinato in sede di VAS detti i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste, definendo in particolare tutti i seguenti aspetti:
    - I. l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali,
    - II. gli indici di fabbricabilità,
    - III. gli usi ammessi
    - IV. i contenuti di livello progettuale, con particolare riferimento alle altezze massime consentite, ai rapporti di copertura, ai distacchi, agli indici di permeabilità dei suoli, e agli indici di piantumazione (o ai corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale generale), nonché agli altri contenuti stabiliti nel piano urbanistico comunale generale ai fini dell'applicazione della d.g.r. n. 2753 del 14/12/2010";
  - la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
    - in data 22.05.2020 provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013, con la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata ([http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit\\_vas](http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas)) ed inviava a mezzo PEC la nota prot. AOO\_089\_6403 del 22.05.2020 con cui comunicava al Comune di Cerignola la presa d'atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
    - in data 28.05.2020 inviava a mezzo PEC la nota prot.n. AOO\_089/28/05/2020/0006645 con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Cerignola – Settore Urbanistica, l'avvio del procedimento di

verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;

- la predetta nota prot. 6645/2020 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14.01.2014, per l'espressione di un contributo istruttorio;

- in data 08/07/2020, espletata l'istruttoria tecnico-amministrativa di competenza, questa Sezione regionale trasmetteva a mezzo PEC la nota prot.AOO\_089-8175 con cui comunicava all'autorità procedente comunale le ragioni ostative, di seguito riportate, all'applicazione della condizione di esclusione di cui al succitato art.7, comma 7.2, lettera f) per il piano in oggetto, ai sensi dell'art. 10bis della L.241/1990 e ss.mm.ii.:

*“in esito all'istruttoria tecnico amministrativa relativa alla verifica di sussistenza della suddetta condizione di esclusione, dalla documentazione pubblicata sul portale è emerso che codesta Autorità procedente ha attestato per il piano di che trattasi, il ricorrere di altra condizione di esclusione (indicata dalla lettera a) punto VII dell'art.7 comma 7.2 (cfr., F\_207475\_attestazione.pdf) anziché quella della lettera f) selezionata in fase di registrazione telematica.*

*Infatti, nella suddetta attestazione si dichiara [...] che il predetto piano è escluso dalla procedura VAS in quanto trattasi di piano comunale attuativo che non comporta variazione al perimetro della zona, non modifica le destinazioni d'uso ammesse, non prevede incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite e dei rapporti di copertura e non determina una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste nel piano attuativo del vigente PRG. [...], condizione di esclusione riferita lettera a) punto VII dell'art. 7 comma 7.2 del R.R. n. 18/2013 e non alla lettera f) del medesimo articolo.*

*Nella medesima attestazione si dichiara poi che [...] L'esclusione dalle procedure di VAS del PUE di cui all'oggetto, si ha nel rispetto dell'art. 7, punto 7.2, lett. f) del R.R. n. 18/2013 [...].*

*Tanto premesso, si rappresenta, che la condizioni di esclusione di cui al citato art.7.2. lettera f) del Regolamento Regionale n.18/2013 ss.mm.ii., non risulta allo stato soddisfatta, atteso che:*

- tale condizione di esclusione si riferisce ai piani urbanistici generali vigenti che sono stati preventivamente sottoposti a VAS e risultino quindi vigenti ed operative le relative disposizioni che disciplinano gli aspetti indicati ai punti da i) a iv), come sopra riportati, per quanto attiene alla pianificazione attuativa;
  - il vigente strumento urbanistico generale comunale di Cerignola, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1482 del 05/10/2005, a cui il PUE in oggetto si riferisce, non è stato preventivamente sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (in quanto all'epoca la relativa normativa non era ancora vigente);
  - agli atti della scrivente risulta invece ancora in corso di espletamento, alla data odierna, la procedura di VAS del PUG di Cerignola, il cui iter di pianificazione è stato avviato dall'amministrazione comunale con nota prot.31777 del 25/10/2018 di convocazione I CdC, ai sensi della L.R.n.20/2001 ss.mm.ii. (con riferimento a tale procedura di VAS, con nota prot.4260 del 19/02/2019, inviata a mezzo PEC, l'amministrazione comunale ha infatti trasmesso alla scrivente Sezione l'istanza di avvio della procedura di VAS del PUG allegando la relativa documentazione - Determinazione Dirigenziale n.101/2019 di formalizzazione RPO con riferimento all'atto d'indirizzo di cui alla DGC n.160/2016 - per l'avvio della fase di consultazione preliminare dei SCMA);
- con la suddetta nota si rappresentava, ai sensi del citato art.10bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell'art.17 del regolamento regionale n. 13/2015: *“L'Amministrazione comunale in indirizzo, in qualità di Autorità procedente, ha la facoltà di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione integrativa, che dovranno pervenire allo scrivente Sezione entro dieci*

*(10) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento della presente (che si trasmette esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii. e dell'art. 47 del D.lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. Decorso inutilmente tale termine, questa Sezione procederà all'adozione del provvedimento finale, sulla base della documentazione agli atti");*

- in data 10/07/2020 si acquisiva al n.8300 di protocollo di questa Sezione regionale la nota prot.14422 del 09/07/2020, pervenuta a mezzo PEC, con cui il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Cerignola presentava le seguenti osservazioni ai sensi del succitato art.10bis L.241/90: *"si comunica che per mero errore materiale all'intervento è stato attribuito l'art.7, comma 2, lettera f) anziché l'art.7 comma 2, lettera a) punto VII. Pertanto con la presente si chiede di accogliere la suddetta correzione";*

**Tutto quanto sopra premesso,**

**PRESO ATTO** delle succitate osservazioni comunali;

**RILEVATO, dall'esame della documentazione trasmessa dall'autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che:**

- *"Con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 04/04/2011 si approvava in via definitiva il Piano di Lottizzazione- Zona F3 di PRG di via Candela, proposto dal sig. avv. Marinaro Giuseppe e redatto dagli ingg. Vincenzo Marinaro, Giovanni Marinaro e Marco Marinaro." (Cfr: F\_207458\_TAV.13- Relazione tecnica descrittiva)*
- *"il P.d.L. in argomento si riferisce al comparto urbanistico che si estende lungo la via Candela angolo viale Europa, della superficie territoriale di circa mq 21.200, di cui mq 17.000 circa di proprietà del Richiedente Sig.Marinaro Giuseppe (pari all'80% circa della superficie complessiva) [...]" (Cfr: F\_207480\_DGC62-2020- atto di formalizzazione)*
- *"Oggi, le condizioni socio economiche sono mutate [...], si è convenuti a proporre una redistribuzione e ricollocazione di manufatti realizzabili sui terreni già lottizzati." (Cfr: F\_207458\_TAV.13- Relazione tecnica descrittiva)*
- *"In particolare si vogliono realizzare due strutture commerciali di medie dimensioni con superficie di vendita inferiore a 2.500 mq rispettivamente una del tipo attività commerciale food e l'altra del tipo attività commerciale no-food (tipo bricolage, moda, e altro); la terza struttura sarà ristorazione-alberghiera di superficie complessiva di 510 mq così come riportato negli elaborati grafici allegati alla presente" (Cfr: F\_207458\_TAV.13- Relazione tecnica descrittiva)*
- *"Si precisa che, la richiesta inoltrata è detta non sostanziale in quanto: - non viene modificata la superficie fondiaria; - non variano gli standard urbanistici previsti nel piano di lottizzazione approvato; - non incide sul dimensionamento complessivo del P.L. - non varia il perimetro di intervento originario." (Cfr: F\_207458\_TAV.13- Relazione tecnica descrittiva)*
- *"Infine, si è voluto valorizzare la zona verde pubblico andando ad aumentare le superfici dedicate per dare maggiore sostenibilità ambientale e riqualificazione della zona interessata dall'intervento in oggetto." (Cfr: F\_207458\_TAV.13- Relazione tecnica descrittiva)*
- *" - l'ufficio, verificata la conformità alla normativa regionale vigente, nonché al vigente PRG per indici e parametri urbanistici, ha espresso il relativo parere favorevole di competenza ex art.21 L.R. n.56/80 in data 27.03.2020 ed ha redatto la scheda di controllo urbanistico, proponendo l'adozione del P.A. in argomento [...]" (Cfr: F\_207480\_DGC62-2020- atto di formalizzazione)*

**VERIFICATA**, sulla base della documentazione pubblicata dall'autorità procedente comunale sul Portale regionale, la sussistenza della condizione di esclusione di cui all'art.7, comma 2, punto vii del Regolamento Regionale n.18/2013 ss.mm.ii, in quanto il piano di che trattasi:

- non comporta variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d'uso ammesse, non prevede incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), poiché come riportato nell'allegato F\_207458\_TAV.13. (*Relazione Tecnica Descrittiva*), si tratta di "[...] una redistribuzione e ricollocazione di manufatti realizzabili sui terreni già lottizzati", inoltre, sempre come riportato nella Relazione Tecnica Descrittiva: "Si precisa che, la richiesta inoltrata è detta non sostanziale in quanto:
  - non viene modificata la superficie fondiaria;
  - non variano gli standard urbanistici previsti nel piano di lottizzazione approvato;
  - non incide sul dimensionamento complessivo del P.L.
  - non varia il perimetro di intervento originario"; il tutto come si evince dagli schemi allegati;
- non determina una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, come desumibile dagli schemi grafico-analitici riportati nell'allegato F\_207398\_TAV.2 (*Planimetria generale individuazione grafica degli standards urbanistici*);

**TENUTO CONTO** che:

- le amministrazioni comunali, in qualità di autorità procedenti, sono pienamente responsabili in merito alla corretta applicazione delle disposizioni del comma 7.2 del R.R. 18/2013, in un contesto di ampia pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, come si evidenzia nella succitata nota prot. AOO\_089/28/05/2020/0006645;
- compete quindi alla medesima amministrazione comunale provvedere alla rettifica delle irregolarità dalla stessa generate nel corso della procedura di registrazione telematica identificata dal codice VAS-1625-REG, tramite una nuova registrazione telematica sul Portale Ambientale regionale, in cui venga selezionata la corretta disposizione regolamentare di esclusione dalla VAS, allegando alla stessa tutta la documentazione di piano, ivi incluso l'atto di formalizzazione, nonché l'attestazione di sussistenza della suddetta condizione di esclusione, anch'essa opportunamente rettificata come sopra indicato, al fine di restituire piena coerenza tra le informazioni ambientali presenti su detto Portale e la documentazione amministrativa ivi allegata;

**RITENUTO**, alla luce di quanto sopra esposto, di dover quindi provvedere, con il presente atto, a confermare le ragioni ostative di cui alla succitata nota prot. AOO\_089-8175 dell'08/07/2020 con riferimento alla sussistenza della condizione di esclusione dalla VAS di cui all'art.7.2 lettera f) del Regolamento Regionale n.18/2013 e quindi dichiarare non assolti gli adempimenti in materia di VAS per il piano di che trattasi;

**RITENUTO** altresì di dover disporre che:

- gli adempimenti in materia di VAS per il piano di che trattasi si riterranno assolti allorquando l'amministrazione comunale precedente avrà provveduto a rettificare le suddette irregolarità tramite l'attivazione di una nuova procedura telematica di registrazione sul Portale Ambientale regionale, in cui venga selezionata la corretta disposizione regolamentare di esclusione dalla VAS, allegando alla stessa tutta la documentazione di piano, ivi incluso atto di formalizzazione, nonché l'attestazione di sussistenza della suddetta condizione di esclusione, anch'essa opportunamente rettificata come sopra indicato, al fine di restituire piena coerenza tra le informazioni ambientali presenti su detto Portale e la documentazione allegata;
- tale nuova procedura di registrazione verrà esclusa dal campionamento previsto nel periodo temporale di riferimento e si concluderà positivamente con la presa d'atto dell'avvenuta registrazione sul Portale Ambientale, in quanto la scrivente Sezione con il presente provvedimento ha verificato la sussistenza della condizione di esclusione di cui all'art.7.2.a) vii del R.R. n.18/2013 ss.mm.ii. per il piano di che trattasi, come da esito istruttoria sopra riportato;

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e  
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018**

**Garanzia della riservatezza**

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.N.118/2011 SS.MM.II.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**DETERMINA**

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di confermare** le ragioni ostantive di cui alla succitata nota prot.AOO\_089-8175 dell'08/07/2020 con riferimento alla sussistenza della condizione di esclusione dalla VAS di cui all'art.7.2 lettera f) del Regolamento Regionale n.18/2013 e quindi dichiarare non assolti gli adempimenti in materia di VAS per il piano di che trattasi per il *"PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE SITO IN VIA CANDELA, AREA TIPICIZZATA F3 DEL VIGENTE PRG"*;
- **di demandare** al Comune di Cerignola, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli adempimenti in materia di VAS per il piano di che trattasi tramite l'attivazione di una nuova procedura telematica di registrazione sul Portale Ambientale regionale, in cui venga selezionata la corretta disposizione regolamentare di esclusione dalla VAS, allegando alla stessa tutta la documentazione di piano, ivi incluso atto di formalizzazione, nonché l'attestazione di sussistenza della suddetta condizione di esclusione, anch'essa opportunamente rettificata come sopra indicato, al fine di restituire piena coerenza tra le informazioni ambientali presenti sul portale e la documentazione allegata;
- **di disporre** che tale nuova procedura di registrazione verrà esclusa dal campionamento previsto nel periodo temporale di riferimento e si concluderà positivamente con la presa d'atto dell'avvenuta registrazione sul Portale Ambientale, in quanto la scrivente Sezione con il presente provvedimento ha verificato la sussistenza della condizione di esclusione di cui all'art.7.2.a) vii del R.R.n.18/2013 ss.mm.ii. per il piano di che trattasi;
- **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all'Autorità procedente - Comune di Cerignola;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
  - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
  - alle Sezioni regionali "Urbanistica" e "Tutela e Valorizzazione del Paesaggio";
  - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- il presente provvedimento, composto da n.7 facciate, oltre Relata di Pubblicazione, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è pubblicato:
  - 1) sul sito istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR

- n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
- 2) sul Portale Ambientale regionale, <http://ecologia.regione.puglia.it> Sezione VAS , in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;

**La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali**

(Dott.ssa Antonietta Riccio)